

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE**

Articolo 1

Definizioni

1. Nell'ambito del presente documento ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia al singolare che al plurale, assume il significato di seguito riportato:

Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico (o Bando o Capitolato d'oneri): uno dei bandi per l'Abilitazione (comprensivo dei relativi allegati) di Esecutori di lavori di manutenzione per la partecipazione al Mercato Elettronico;

Condizioni Generali di Contratto: il presente documento contenente le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto concluso nel Mercato Elettronico tra Punto Ordinate ed Esecutore contraente (o l'Appaltatore) in conformità a quanto stabilito da ciascun Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico;

Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali predisposte dal Punto Ordinate ad integrazione o in deroga al Contratto e/o alle presenti Condizioni Generali di Contratto;

Contratto: il contratto di appalto, avente ad oggetto lavori di manutenzione, concluso nell'ambito del Mercato Elettronico tra l'Esecutore e il Punto Ordinate e disciplinato ai sensi dell'art. 2, comma 2, delle presenti Condizioni Generali;

Esecutore: uno dei soggetti di cui all'art.45 del D.lgs. 50/2016 che ha ottenuto l'Abilitazione quale operatore economico per il Mercato Elettronico, relativamente ai Bandi aventi ad oggetto l'esecuzione dei Lavori di manutenzione;

Giorno lavorativo: dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi;

Parte: il Soggetto aggiudicatore; l'Esecutore contraente o Appaltatore;

Punto Ordinate: il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la Registrazione e l'Abilitazione al Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore e impegnare il Soggetto Aggiudicatore medesimo all'affidamento dei lavori attraverso l'utilizzo del Mercato Elettronico per i quali richiede l'Abilitazione;

Regole: il documento che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l'accesso e l'utilizzo



del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto da parte di Esecutori e Soggetti Aggiudicatori e che disciplinano i Bandi di abilitazione emanati da Consip e le procedure di acquisto svolte dai Soggetti Aggiudicatori nell'ambito del Mercato Elettronico;

Responsabile del procedimento (o RUP) e Direttore dell'esecuzione del contratto: il/i soggetto/i individuato/i da ciascun Soggetto Aggiudicatore ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016 e degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010, per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione dell'appalto;

Direttore dei Lavori: il soggetto individuato da ciascun Soggetto Aggiudicatore, su proposta del RUP, ai sensi e per le finalità di cui all'art.101 del D.lgs. 50/2016;

Richiesta di Offerta (o RDO): l'invito ad offrire, inviato dal Punto Ordinante agli Esecutori selezionati dallo stesso, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 36, co. 2 e co. 6 del D.Lgs. n.50/2016 nonché agli artt.50 e seguenti delle Regole;

Soggetto Aggiudicatore e/o Committente: (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 50/2016, che sulla base della normativa applicabile vigente sono legittimati all'utilizzo degli Strumenti di Acquisto e di Negoziazione.

Articolo 2

Oggetto e disciplina applicabile

1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano i contratti conclusi tra gli Esecutori e i Soggetti Aggiudicatori per il tramite dei Punti Ordinanti mediante procedimento di RDO nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (o Mercato Elettronico) ed aventi ad oggetto l'esecuzione di Lavori di Manutenzione di cui alla documentazione, anche progettuale, predisposta dal Soggetto Aggiudicatore.

2. I rapporti tra le Parti sono regolati:

a) dalla proposta dell'Esecutore, a seguito di RDO, e dalla relativa accettazione del Punto Ordinante, nonché dalle presenti Condizioni Generali e dalle Condizioni Particolari di Contratto pattuite tra le Parti, le quali ultime, in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali di



Contratto;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art.216 del D.lgs. 50/2016, nonché dalle Linee Guida Anac;

c) dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i capitolati d'oneri generali e speciali e le norme in materia di Contabilità, in vigore per il Soggetto Aggiudicatore, di cui l'Esecutore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrale del Contratto;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

3. Le presenti Condizioni Generali, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per l'Esecutore contraente, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere, salvo quanto previsto all'art. 8 comma 6.

4. Il Soggetto aggiudicatore, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare variazioni o modifiche al contratto, nonché le varianti in aumento e in diminuzione, conformemente a quanto previsto degli artt. 106 e 149 del D.lgs. n.50/2016, nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Articolo 3

Obbligazioni generali dell'Esecutore contraente

1. Sono a carico dell'Esecutore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi all'esecuzione dei lavori, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le



imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. L'Esecutore contraente è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni che verranno impartite dal Soggetto Aggiudicatore nelle Condizioni Particolari di Contratto.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alla documentazione progettuale e/o agli ordini di servizio eventualmente impartiti ai sensi dell'art.101 del D.lgs. 50/2016. L'Esecutore contraente si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore cui i Lavori appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto, nonché quelle relative alla tenuta della contabilità, conformemente a quanto previsto nella Parte II, Titolo IX, Capo I e Capo II, del DPR 207/2010. L'Esecutore contraente si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN - ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire al Soggetto Aggiudicatore, nonché a Consip S.p.A. per quanto di sua competenza, di verificare la conformità dei lavori eseguiti allo specifico Contratto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Esecutore contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'Esecutore contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dei Soggetti Aggiudicatori.

5. L'Esecutore contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Soggetto Aggiudicatore da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Soggetto Aggiudicatore o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

6. L'Esecutore contraente si obbliga a dare immediata comunicazione al Soggetto Aggiudicatore



di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. L'Esecutore contraente che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste in merito a fatti e atti tecnici ed economici inerenti all'esecuzione delle prestazioni in appalto e generatori di maggiori oneri e costi ha l'onere di inscrivere, a pena di decadenza, dettagliata riserva sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione dell'atto o del fatto che, ad avviso dell'Esecutore stesso, ha determinato il pregiudizio. Si applicano a tal fine gli articoli 189, 190, 191 e 202 del D.P.R. 207/2010.

8. L'Esecutore contraente si impegna altresì a mantenere i requisiti richiesti per l'abilitazione al Mercato Elettronico al momento della conclusione del Contratto fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'Esecutore contraente si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione anche al Punto Ordinante della sopravvenuta perdita dei requisiti di abilitazione.

9. Le attività contrattuali dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici del Soggetto aggiudicatore e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n.81/2008 e s.m.i., rinunciando l'Esecutore contraente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Soggetto Aggiudicatore.

10. L'Esecutore contraente si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere presso la sede dei lavori nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Esecutore contraente verificare preventivamente le relative procedure.

11. L'Esecutore contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, l'Esecutore contraente si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

12. L'Esecutore contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto



alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

13. L'Esecutore contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Esecutore contraente anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

14. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, l'Esecutore contraente si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dal Committente, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

15. L'Esecutore contraente si obbliga a consentire al Committente, tramite le figure all'uopo nominate, di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 4

Obbligazioni specifiche dell'Esecutore contraente

1. L'Esecutore contraente, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a:

- a) eseguire i lavori nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito nei documenti contrattuali e secondo le prescrizioni eventualmente impartite dalla Committente;
- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e tutela ambientale.



Articolo 5

Consegna dei lavori

1. La consegna dei lavori è disciplinata attraverso specifiche disposizioni che verranno impartite dal Soggetto Aggiudicatore, sentito l'Esecutore contraente, successivamente alla stipulazione del contratto.

Articolo 6

Collaudo/Verifica di regolare esecuzione

I lavori di manutenzione oggetto di Contratto sono sottoposti a Collaudo o a verifica di regolare esecuzione, conformemente a quanto previsto dagli artt.102 e 150 del D.lgs. 50/2016, secondo quanto verrà all'uopo stabilito dal Soggetto aggiudicatore. Per la relativa disciplina si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli da 215 a 238 e all'art.251 del DPR n.207/2010, fin quando applicabili.

Articolo 7

Garanzie e coperture assicurative

L'Esecutore contraente è obbligato a:

- a) costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, nelle modalità e alle condizioni di cui agli artt. 103 e 104, co.10 del D.Lgs. 50/2016;
- b) stipulare, in conformità all'art. 103, co.7 e 10 D.Lgs. 50/2016, una polizza assicurativa che tenga indenne il soggetto aggiudicatore da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.



Articolo 8

Corrispettivo

1. Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori sarà quello risultante dall'Offerta dell'Esecutore in risposta alla RDO del Punto Ordinante. Il Soggetto Aggiudicatore potrà corrispondere all'Esecutore un'anticipazione del corrispettivo pari al 20% dell'importo contrattuale, alle condizioni e modalità stabilite dall'art.35, comma 18 del D.lgs. n.50/2016.
2. Il corrispettivo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il corrispettivo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dal Soggetto Aggiudicatore (es. spese bancarie di bonifico), sono a carico del Soggetto Aggiudicatore o dell'Esecutore contraente ove sia previsto da norme di legge o regolamentari. L'imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel corrispettivo e restano, pertanto, a carico dell'Esecutore contraente.
3. Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Esecutore contraente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati con il corrispettivo d'appalto.
4. Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori è stato determinato a proprio rischio dall'Esecutore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.
5. L'Esecutore contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi.

Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal Soggetto Aggiudicatore, si rinvia a quanto previsto dall'art.106 del D.lgs. 50/2016.



Articolo 9

Fatturazione e pagamenti 1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Esecutore contraente, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal contratto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal RUP sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal contratto o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

4. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo rispetto ai termini indicati nei successivi commi sono dovuti gli interessi legali e/o di mora. Il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

5. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

6. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

7. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

8. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.



9. L'Esecutore contraente si impegna ad emettere le fatture in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, nonché ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

10. Per i punti ordinanti facenti capo ad Amministrazioni diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC).

11. Rimane inteso che, ove applicabile, si procederà alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del contratto, dopo l'approvazione - da parte dell'Amministrazione Contraente - del certificato di collaudo o della verifica di regolare esecuzione, e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

12. Ciascuna fattura emessa dall'Esecutore contraente dovrà contenere, il riferimento alla RDO a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

Articolo 10

Penali

1. Il contratto indica le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali

2. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

3. L'applicazione della penale non esclude la facoltà del Soggetto Aggiudicatore di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno.



4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Esecutore contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto.
5. Le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma del certificato di regolare esecuzione. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Esecutore contraente, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.
6. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del RUP e/o del direttore dei lavori, sentito l'organo di collaudo ove costituito.
7. La Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Esecutore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Esecutore contraente medesimo.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Esecutore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Soggetto Aggiudicatore di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

Articolo 11

Responsabilità

1. L'Esecutore contraente, fermo restando l'obbligo di prestare la polizza assicurativa di cui al precedente art. 7, si impegna a manlevare e a tenere indenne il Soggetto Aggiudicatore da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei suoi confronti per danni derivanti dalla mancata esecuzione, ovvero dalla non corretta esecuzione dei lavori e/o delle attività connesse e/o accessorie.



Articolo 12

Clausola risolutiva espressa

1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, il Soggetto Aggiudicatore potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all' Esecutore contraente per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Esecutore per l'abilitazione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;

b) condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico dell'Esecutore contraente, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;

c) difformità dei lavori eseguiti rispetto a quanto indicato dal Contratto;

d) violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti del subappalto;

e) affidamento senza previa autorizzazione scritta del Soggetto Aggiudicatore di lavori in subappalto e/o superamento dei limiti fissati per legge per il subappalto stesso;

f) violazione dell'art. 15, comma 3, delle presenti Condizioni Generali (violazione dovere riservatezza);

g) nel caso di cui all'art. 17, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;

h) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori da parte dell'Esecutore contraente nel termine a tal fine fissato dal Soggetto Aggiudicatore.

Fermo quanto sopra, il Soggetto Aggiudicatore potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art.108 del D.lgs. 50/2016.



Articolo 13

Recesso

1. Il Soggetto Aggiudicatore ha diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto, in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 D.Lgs. 50/2016.

Articolo 14

Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Esecutore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del D.Lgs. 163/2006.

2. In caso di inadempimento da parte dell'Esecutore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, il Soggetto Aggiudicatore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

3. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Esecutore contraente nei confronti del Soggetto Aggiudicatore nel rispetto dell'art. 115, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 17 delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 15

Riservatezza

1. L'Esecutore contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio.



2. L'Esecutore contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Soggetto Aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Esecutore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Soggetto Aggiudicatore.
4. L'Esecutore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Esecutore medesimo a gare e appalti.
5. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 16, l'Esecutore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
6. Le Parti prendono atto ed accettano che, anche ai sensi degli artt. 18, comma 3, 21, 38 e segg. delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Consip potrà acquisire ovvero richiedere direttamente all'Esecutore contraente o al Soggetto Aggiudicatore informazioni circa l'esecuzione del Contratto, effettuare verifiche ispettive ed assumere i provvedimenti che si rendessero opportuni, ai sensi di quanto previsto dalle Regole e, in particolare, dall'art. 55.

Articolo 16

Privacy e Riutilizzo dei dati pubblici

1. Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy) e, altresì, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 cit., ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
2. Il Punto Ordinante, acconsente espressamente al trattamento e all'invio a Consip S.p.A. ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, da parte dell'Esecutore contraente e/o dei singoli Soggetti Aggiudicatori, dei dati personali forniti, ivi inclusi quelli relativi alla fatturazione,



rendicontazione e monitoraggio.

3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

4. Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, immessi nel Sistema e/o scambiati in occasione dell'esecuzione del contratto potranno essere utilizzati dal MEF, da Consip e dai Soggetti Aggiudicatori, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Articolo 17

Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Esecutore contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, o nelle Condizioni Particolari di Contratto, si conviene che, in ogni caso, i Soggetti Aggiudicatori, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Esecutore contraente, i singoli contratti nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto



Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011.

3. L'Esecutore contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

4. L'Esecutore contraente, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione al Soggetto Aggiudicatore e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

5. L'Esecutore contraente, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Punto ordinante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.

6. I Punti Ordinanti provvederanno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 4 del 7 luglio 2011 al momento della predisposizione della RDO, all'indicazione sulla medesima RDO del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto), precedentemente richiesti, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

7. L'Esecutore contraente sarà tenuto a comunicare al Punto Ordinate, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il



codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente dell'Esecutore contraente dedicato/i.

8. L'Esecutore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 4 del 7 luglio 2011, l'Esecutore contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Esecutore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Esecutore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Articolo 18

Subappalto

1. Nel caso in cui l'Esecutore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare i lavori o le parti di opere oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto indicati nei successivi commi.

2. L'Esecutore contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare al Soggetto Aggiudicatore e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. L'Esecutore contraente si impegna a depositare presso il Soggetto Aggiudicatore, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto.



Con il deposito del contratto di subappalto l'Esecutore contraente deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Esecutore contraente, il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

6. L'Esecutore contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne il Soggetto Aggiudicatore da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

7. L'Esecutore contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'Esecutore contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

8. L'Esecutore contraente si obbliga, nell'ambito dell'attività di verifica di cui all'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Esecutore contraente non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Punto Ordinante o il Soggetto Aggiudicatore contraente potranno sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso esecutore.

9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. In caso di inadempimento da parte dell'Esecutore contraente agli obblighi di cui ai precedenti comma, il Soggetto Aggiudicatore contraente potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

11. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Soggetto Aggiudicatore annullerà l'autorizzazione al subappalto.



12. Resta fermo che il Soggetto Aggiudicatore procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite al ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 20

Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010, per la parte tutt'ora vigente, ai sensi, e nei limiti, di cui all'art.216, co. 4, 5, 8, 14, 16, 17, 19, 21 e 26 del D.lgs. 50/2016, nonché le Linee Guida dell'ANAC per la parte applicabile.

In caso di contrasto tra le Linee guida dell'ANAC e le presenti Condizioni Generali, prevalgono le Linee Guida dell'ANAC.